



Ambasciata d'Italia
Tunisi

VISTO DI INGRESSO PER “MOTIVI FAMILIARI” PER FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI ITALIANI E UE (V.N.)

Il visto per motivi familiari consente l'ingresso in Italia, al fine di proseguire un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, ai cittadini stranieri che intendono ricongiungersi con il proprio familiare cittadino italiano o cittadino dell'Unione europea regolarmente residente in Italia.

I familiari aventi diritto, individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007, sono esclusivamente:

- a) Il coniuge;
- b) Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- c) I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni (figli) o a carico se maggiori di 21 anni o invalidi e quelli del coniuge o partner;
- d) Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (genitori, suoceri e nonni).

Per richiedere il visto occorre presentare:

- 1) formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;
- 2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;
- 3) una foto recente formato tessera (https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf);
- 4) lettera di invito del familiare italiano/UE dalla quale si evinca l'intenzione di esercitare il diritto all'unità familiare corredata da un documento d'identità utile per il riconoscimento della firma;
- 5) documentazione di stato civile rilasciato dalla competente autorità italiana attestante la condizione di familiare, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia o dichiarazione di avvio di trascrizione in Italia se il matrimonio è stato contratto in Tunisia. In caso di cittadini dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia occorre altresì presentare certificato di residenza rilasciato dal competente comune italiano;
- 6) nei casi in cui è previsto l'accertamento del carico: dimostrazione di rimesse

economiche da parte del cittadino italiano/UE in favore del proprio congiunto, costanti e continue nel corso dell'ultimo anno.

Per tale tipologia di visto non verranno richieste assicurazione medica e prenotazione di biglietto aereo ed i visti sono emessi a titolo gratuito.

Per i familiari individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007 che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE ai soli fini di turismo, per brevi periodi, verranno invece rilasciati visti per turismo della durata massima di 90 giorni, multiplo.

KAFALAH

Affinché le sentenze di "kafalah" siano riconosciute e possano dare luogo alla concessione di un visto, devono essere conformi all'ordine pubblico italiano e quindi devono essere pronunciate in via definitiva da un Tribunale locale e devono contenere indispensabilmente tutti i **seguenti elementi essenziali**:

1. la durata presunta della "kafalah";
2. indicazione dei motivi di inidoneità temporanea della famiglia di origine;
3. l'indicazione dei doveri del tutore nei confronti del minore;
4. le modalità di mantenimento dei contatti con la famiglia d'origine;
5. deve risultare che il minore è stato ascoltato se ha già compiuto dodici anni.

ATTENZIONE: L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.